



Trentino

A22, ecco le 19 pagine dello stop Ue

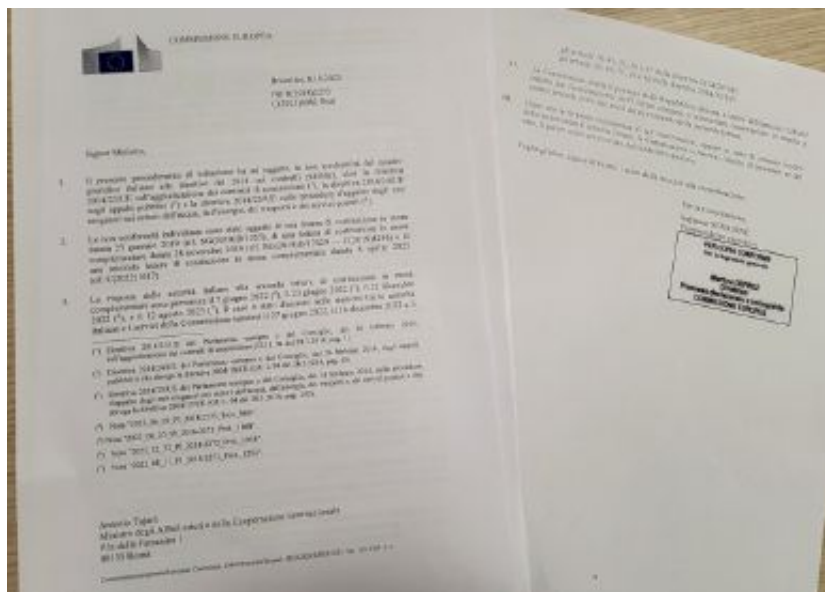
«Poco trasparente la scelta del promotore, discriminante il diritto di prelazione»

La lettera

La Commissione europea a Tajani: norme italiane in contrasto col diritto europeo. Il governo ha tempo fino all'8 dicembre per rispondere ai rilievi

di **Francesco Terreri**

«**L**a Commissione ritiene che la procedura di individuazione del progetto che verrà posto a base di gara, così come delineata dall'articolo 193, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16 e 17 del codice italiano aggiornato, non presti le adeguate garanzie procedurali a presidio del rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non-discriminazione, e lasci invece uno spazio troppo ampio alla discrezionalità dell'amministrazione aggiudicatrice». E ancora: «La Commissione ritiene che, nella misura in cui l'articolo 193, commi 9 e 12, del codice aggiornato stabilisce l'obbligo per l'ente concedente di prevedere un diritto di prelazione a favore del promotore/proponente nel bando di gara, tale disposizione violi i principi di parità di trattamento e non discriminazione sanciti dagli articoli 3 e 30 della direttiva 2014/23/UE». Sono due tra i passaggi principali contenuti nelle 19 pagine della lettera inviata l'8 ottobre scorso dalla Commissione europea - firmata dal vicepresidente esecutivo **Stéphane Séjourné** - al ministro degli Esteri italiano **Antonio Tajani**. La lettera, di cui finora si conosceva solo il riassunto pubblicato sul sito della



Documento La lettera Ue al ministro degli Esteri Tajani

Commissione, è la presa di posizione di Bruxelles che ha introdotto nuovi ostacoli alla procedura di gara in finanza di progetto per la concessione cinquantennale dell'autostrada Modena-Brennero, l'A22. Il documento non nomina nessun bando specifico, ma mette in discussione alcuni dei pilastri della procedura di project financing, dove l'attuale concessionario, la società Autobrennero controllata da Trento, Bolzano e dagli enti locali attraversati dall'arteria, è promotore del progetto a base di gara e quindi - non come concessionario uscente ma come promotore - gode del diritto di prelazione. L'appalto è stato sospeso alla fine di giugno proprio per i dubbi europei sul diritto di prelazione. In mancanza di sviluppi in tal senso - il governo italiano ha tempo due mesi, quindi fino all'8 dicembre, per trasmettere osservazioni sulla lettera - è probabile che il ministero delle Infrastrutture proroghi la sospensione, che ora scade il prossimo 30 novembre.

Il procedimento di infrazione

La lettera Ue ricorda che «il presente procedimento di infrazione (avviato nel 2019 ndr) ha ad oggetto la non conformità del quadro giuridico italiano alle direttive del 2014 sui contratti pubblici». In particolare, dopo varie modifiche legislative, l'Italia ha adottato prima il nuovo codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 36/2023) e poi le disposizioni integrative e correttive al codice del 31 dicembre 2024. Ciò nonostante, «la Commissione osserva che alcuni dei rilievi mossi non sono stati interamente risolti con l'adozione del decreto correttivo, e che alcune disposizioni del codice aggiornato continuano a non essere conformi al diritto dell'UE in materia di appalti pubblici». Il documento entra nel merito di due aspetti della legislazione italiana, accesso agli atti e riservatezza e, appunto, procedura di affidamento in finanza di progetto.

I punti contestati

In questo campo i rilievi sono diversi,



Autostrada L'A22 ora in concessione ad Autobrennero

tra cui - cosa finora non nota - la fase di individuazione del progetto da porre a base di gara. Nel caso di A22 la proposta di progetto è stata presentata solo da Autobrennero, ma Bruxelles osserva in generale che la norma italiana «non prevede un obbligo in capo alla amministrazione aggiudicatrice in sede di pubblicazione della proposta ricevuta o dell'avviso, e in vista della individuazione "in forma comparativa" (articolo 193, comma 5) delle proposte che verranno selezionate, di indicare in modo puntuale criteri di aggiudicazione oggettivi». La mancanza di tale obbligo «vizia inevitabilmente anche la fase di valutazione delle proposte ricevute a valle, che non potrà svolgersi secondo modalità che assicurino la piena trasparenza e il rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione». L'analisi poi si sofferma sull'intera procedura di finanza di progetto, dall'iniziativa privata ai diritti di prelazione, all'indennità a favore del

promotore/proponente in caso di aggiudicazione a un altro offerente. Secondo la Commissione, seppure la normativa italiana «che conferisce al promotore/proponente, selezionato secondo modalità potenzialmente discriminatorie che non garantiscono un adeguato livello di pubblicità e il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, un vantaggio concorrenziale considerevole e decisivo nella gara» abbia come fine quello «di promuovere gli investimenti privati e l'innovazione in opere pubbliche», tale procedura «violerebbe comunque il principio di proporzionalità come delineato dalla giurisprudenza della Corte». In conclusione, secondo Bruxelles due articoli del decreto legislativo 36/2023, il 35 e il 193, non sono compatibili con le norme europee. La gara A22 è stata bandita in base a norme precedenti al decreto legislativo del 2023, ma questo non la mette automaticamente al riparo dai rilievi Ue.